

## **TI\_GERICHTE 16.2014.59 vom 13. Mai 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-05-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2014.59](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2014.59)

FR: TI\_GERICHTE 16.2014.59 du 13 mai 2016

IT: TI\_GERICHTE 16.2014.59 del 13 maggio 2016

### **Regeste**

Contratto d'appalto: mercede - oggetto della prova

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 22 ottobre 2014 (cfr. tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura). Introdotto il 5 novembre 2014, il reclamo è pertanto tempestivo.

#### **E. 2**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia ommesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, ricordato che la pretesa dell'attrice si riferisce alla mercede per la confezione su misura e la fornitura di un cappotto e di un abito ordinati dal convenuto, ha stabilito che i fatti adottati dall'attrice a sostegno della propria

domanda, non essendo stati contestati dal convenuto, rimasto precluso, non necessitavano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). E per il primo giudice tali fatti sono confermati dalla “scheda degli abiti da confezionare” sulla quale sono riportati il nome e le misure del convenuto (doc. D), dalla ricevuta del 4 marzo 2014 della consegna dei vestiti al convenuto da lui stesso sottoscritta (doc. A), dalla fattura del 27 febbraio 2014 di fr. 6000.– inviata al convenuto e rimasta incontestata (doc. B) e dal sollecito di pagamento dell'8 aprile 2014 (doc. F). Ciò posto, egli dopo avere qualificato il contratto concluso tra le parti come appalto ai sensi degli art. 363 segg. CO, ha accolto la petizione.

#### **E. 4**

Il reclamante rimprovera al primo giudice di avere basato la sua decisione su fatti che non trovano riscontro nelle prove agli atti. A suo dire, i documenti prodotti dall'attrice non dimostrano né l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti, né la sua esecuzione corretta e di conseguenza non sono atti a fondare alcun diritto alla mercede dell'attrice. Se non che, così argomentando, il reclamante non si confronta con la conclusione del Pretore aggiunto secondo cui, in caso di preclusione del convenuto, i fatti adottati dalla parte attrice, non essendo contestati, sono ritenuti assodati e non necessitano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). Anzi. a tale principio e alla sue conseguenze l'interessato neppure allude. Né egli pretende che nella fattispecie il giudice avrebbe dovuto nutrire notevoli dubbi circa l'esposto fattuale dell'attrice e raccogliere d'ufficio delle prove (art. 153 cpv. 2 CPC). Sotto questo profilo, pertanto, la confezione di abiti su misura su ordine del convenuto, che fonda l'esistenza di un contratto d'appalto, e la relativa consegna, che concretizza l'esecuzione dello stesso, non necessitavano di prova. Insufficientemente motivato, al riguardo, il reclamo si rivela pertanto irricevibile. Sia come sia, il reclamo vedrebbe la sua sorte segnata quando anche si volesse esaminarlo nel merito. Che “ la scheda degli abiti da confezionare” priva della firma del convenuto (doc. D) possa di per sé non dimostrare l'esistenza di un contratto tra le parti, ma ne costituisce solo un indizio è vero. Se non che, il reclamante dimentica che un contratto di appalto (applicabile alla confezione di abiti: Engel, *Contrats de droit suisse*, 2<sup>a</sup> edizione, pag. 434), non esige una forma particolare ma può perfezionarsi anche solo verbalmente o per atti concludenti (art. 11 CO; Chaix in: *Commentaire Romand, Code des obligations I*, 2<sup>a</sup> edizione, n. 14 ad art. 363). Quanto alla sottoscrizione della ricevuta di consegna dei vestiti (doc. A), il solo fatto che il pacco, indirizzato al convenuto, è stato preso in consegna da un ausiliario, non significa che la merce – che il reclamante nemmeno pretende di non avere ricevuto – non sia giunta nella sfera di possesso e di dominio del convenuto. Ne segue che gli accertamenti del primo giudice non possono ritenersi manifestamente errati, né gli si può imputare un'errata applicazione del diritto.

#### **E. 5**

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di indennità alla controparte, l'attrice – che non ha fatto capo a un patrocinatore per la stesura delle osservazioni – nemmeno le ha postulate (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.